

Spett.le  
**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**  
*Direzione Generale Valutazioni Ambientali*  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
PEC [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Spett.le  
**Ministero della cultura**  
*Soprintendenza Speciale per il PNRR*  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma  
PEC [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**OGGETTO: ID VIP 7695 - Controdeduzioni al Parere Mic rif 0096009 del 13/06/2023 - SF South Deliceto Agrosolare**

*Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico "Deliceto Solare", di potenza pari a 83 MW, e delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).*

Il sottoscritto **Bruno Rubert Mascaro**, codice fiscale \_\_\_\_\_, nato in Spagna il 27/11/1984, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di Legale Rappresentante della Società **SF SOUTH S.R.L.** con Sede Legale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

CON LA PRESENTE

inoltra le sue **controdeduzioni** sulla totalità dei punti argomentati dal MIC nel parere in oggetto.


**Si invita pertanto il vostro ufficio a tenere in debito conto le controdeduzioni di cui alla presente per la positiva conclusione del procedimento.**

Cordiali Saluti

Acquapendente (VT) 22/06/2023

Il richiedente/dichiarante  
**SF South S.r.l.**  
**Bruno Rubert Mascaro**

OGNI COMUNICAZIONE DEVE ESSERE FATTA AI SEGUENTI INDIRIZZI MAIL



I campi del raggruppamento meridionale distinti con le lettere "F" e "G", sono inclusi nel buffer di 500 metri dal Regio Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata, dunque comunque escluse dalle aree idonee ai sensi del art. 20 del D.Lgs. 199/2010, così come modificato con l'art. 47 co.1 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13.

Il D.L.vo 199/2021 e s.m.m.i.i., in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Il decreto reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

In quest'ottica nel comma 8 dell'art. 20 vengono individuate le aree idonee, ovvero aree in cui è possibile applicare le semplificazioni previste nell'ambito della normativa e del PNRR.

Tali indicazioni a ns parere valgono parallelamente e non in contraddizione con quanto ha previsto a sua volta la Regione Puglia che nel 2010, grazie al R.R. n. 24/2010, aveva definito le aree non idonee, indicando nel caso specifico un buffer di 100 m dai tratturi. È in tale condizione che i campi distinti con le lettere F e G sono stati verificati come al di fuori di aree non idonee. Al tempo stesso tali aree non rientrano nelle aree idonee che godono di particolari condizioni inerenti alle semplificazioni previste ma non per questo non è possibile installare impianti, dal momento che rispettano la condizione di siti non ricadenti in aree non idonee NO FER individuate dalla Regione Puglia.

**CONSIDERATO** che in riferimento al quadro vincolistico ed al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (3 km di raggio) si rileva quanto di seguito:

- beni culturali ai sensi della Parte 11 del D. Lgs. ri.42 del 2004, tra cui:
  - il Tratturo Cervaro-Candela-Sant'Agata, di cui con D.M. 22/12/1983 insieme alla relativa fascia di rispetto;
  - il Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino, a 2,4 km a nord dell'impianto,
  - il Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello a 1,6 km ad est,
- beni paesaggistici, tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. ri.42 del 2004, quali:
  - Fosso Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto a 1,7 km ad est, il Canale Nannarone e Vallone del Forno a 1 km a nord, il Torrente Carapelle e Calaggio a 2,5 km ad est dell'impianto agrivoltaico, tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D. Lgs. 42/2004.
  - aree coperte da bosco tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs 42/2004

**CONSIDERATO** che in riferimento alle tutele del PPTR della Puglia nell'Area Vasta di Indagine- AVI (3 km di raggio) si rilevano i seguenti beni:

- beni segnalati come ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004,
  - 2 Strade a valenza paesaggistica
  - Aree a rischio archeologico;
  - Stratificazioni insediative-siti storico culturali, in territorio di Deliceto. come masserie e poste

Tali dati sono stati tenuti in considerazione nella relativa relazione specialistica "Documentazione specialistica impatti cumulativi" redatta in adempimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 2122 del 23/10/2012.

Anche se la valutazione numerica risulta sfavorevole per il criterio 1 (Indice di pressione cumulativa > 3%) occorre considerare che i siti non ricadono in aree vincolate e/o aree non idonee (definite dal R.R. 24/2010) e che si tratta di terreni agricoli che al momento non risultano essere sfruttati. Inoltre la percezione simultanea degli impianti rispetto ai principali elementi percettivi risulta nulla o poco significativa e l'assenza di interferenze dovuta al cumulo degli impatti è stata dimostrata con la definizione esatta dei punti di visualizzazione cumulata nello studio di intervisibilità e nello studio di impatto visivo, nella documentazione fotografica e rendering nonché nella relazione paesaggistica.

Dallo studio di intervisibilità è emerso che non vi è cumulo, a livello di intervisibilità del progetto, con altri progetti FER rispetto alle visuali paesaggistiche. Non vi è cumulo, a livello di intervisibilità del progetto, con altri progetti FER rispetto alle visuali dai beni tutelati; E' impercettibile la vista delle opere di progetto rispetto ai Regi Tratturelli e alle strade a valenza paesaggistica e ai beni vincolati; e le opere a verde di mitigazione non ostruiscono le visuali paesaggistiche caratteristiche del territorio. Preme precisare che i criteri (criterio 1 e criterio 2) cui si fa riferimento per l'analisi degli impatti cumulativi costituiscono degli indirizzi e delle indicazioni in merito alla localizzazione degli impianti ma non hanno valore vincolante prescrittivo. Considerando l'interesse e gli impegni che l'Italia si è assunta per il raggiungimento degli obiettivi energetici, si è ritenuto di dover rispettare prevalentemente i vincoli normativi e prescrittivi, dando la possibilità di dimostrare nella documentazione prodotta che l'impatto risulti sostenibile e che gli aspetti positivi che deriverebbero dalla realizzazione dell'opera siano di fatto superiori a quelli relativi all'opzione zero.

**CONSIDERATO** che il cavidotto si sovrappone per una lunghezza di circa 7800 mt al tracciato del Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata, dunque interferisce direttamente con bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004

Il cavidotto fino alla SEU utente **si sviluppa interamente interrato su strade pubbliche esistenti, provinciali**, come evidente da quanto prodotto in sede di istanza e integrazioni e riallegato per le vie brevi alla presente (vedere in allegato tavola con foto lungo tutto il tracciato interessato). Si ritiene

pertanto che non ci siano criticità in quanto si andrà a interrare il cavidotto su strada pubblica provinciale asfaltata esistente. **Si ricorda in secondo luogo la normativa vigente, in particolare il DPR 31/2017, in base al quale, i cavidotti interrati, rientrano negli interventi esonerati dalla autorizzazione Paesaggistica secondo quanto disposto al Punto A15 e A8 dell'allegato A) del DPR 31/2017.**

Si rammenta inoltre in ogni caso la disponibilità, già espressa dalla Proponente nel corso del procedimento, alla sorveglianza archeologica durante i lavori di posa del suddetto cavidotto.

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere"), rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, tutelarne i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per *"conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura"*, per *"valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro ambientali"*. Nella Sezione B 2.2.B *trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale*, si rileva quanto segue. *"L'invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinato dalla realizzazione di impianti di FER"*.

Nella sezione B 2.3.6 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (**Lucera e le serre dei Monti Dauni**), si precisa lo "Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)", tra i quali viene sottolineata ***l'alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare eolico e fotovoltaico***

In tal senso, nella stessa sezione sono riportate le strategie per la "riproducibilità delle invarianti strutturali", che consistono nella *"salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini"*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che *"Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito"*,

**CONSIDERATO** che un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, così come sancito più recentemente anche dalla Sentenza del TAR LECCE n. 322 del 10 marzo 2023, con la quale si stabilisce che non vi siano *"... elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, arie debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit."*

**TENUTO CONTO** che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e che l'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR;

In merito agli indirizzi delle strutture e componenti ecosistemiche e ambientali nonché agli obiettivi di qualità delle componenti visivo-percettive riportate nelle Schede di Ambito preme sottolineare che le disposizioni ivi contenute **non rappresentano prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti, bensì si traducono in meri consigli e orientamenti che gli enti preposti all'accertamento della compatibilità ai sensi degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR devono seguire nell'effettuare la valutazione dei progetti presentati dai privati.** Quanto detto viene sancito dall'art. 6 delle NTA del PPTR, che definisce gli indirizzi come "disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire"; le direttive come disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione" che devono essere recepite per poter trovare applicazione.


Ai sensi dell'articolo in questione **le uniche disposizioni del PPTR vincolanti e immediatamente cogenti sono le prescrizioni, che tuttavia non sono contenute nella Scheda d'Ambito.**

Nell'accertamento della compatibilità paesaggistica non può essere negata la compatibilità del progetto limitandosi a richiamare i contenuti degli elaborati sopra menzionati, che in via generale e astratta si limitano a "sconsigliare" la realizzazione degli impianti fotovoltaici in zone agricole, in quanto un simile atteggiamento equivarrebbe a un illegittimo divieto totale ex ante di realizzare impianti fotovoltaici in zone agricole. Invero le disposizioni delle schede di ambito devono essere utilizzate quali criteri di orientamento e raccomandazione per valutare i progetti verificando caso per caso se rispettino quanto previsto dal PPTR ed in particolare non impattino eccessivamente sul consumo di suolo agricolo.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 **Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio**, pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della visibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale — regolamentazione degli Aspetti tecnici.

**CONSIDERATO** che per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della suddetta Determinazione, "vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all'impianto, rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto **visivo** (.....) Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi."



Elaborazione GIS a cura della SS-PNRR in cui sono rappresentati gli impianti fotovoltaici ed eolici in esercizio, autorizzati e in fase di valutazione;

**CONSIDERATO** che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata Determinazione della Regione Puglia, in considerazione dell'altissimo numero di impianti già esistenti, autorizzati o con procedure in fase di istruttoria VIA in corso presenti nell'AVIC e nell'AVA, risolte insostenibile con riguardo:

al **Tema I**: impatto visivo cumulativo, per "il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti del dominio" e per "l'effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell'impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica";

al **Tema II**: impatto su patrimonio culturale e identitario, in quanto il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi, definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 km dall'impianto proposto, interferisce con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria;

	A	B	C	D	E	F	G
	Si (mq) AREA IMPIANTO	R (m) Raggio cerchio sup equivalente	R AVA (m) = R x 6	AREA AVIC (mq) area totale	Aree non idonee mq	AREA AVA=D-E	IPC= 100 x SIT / AVA
Aree B-G	448.554,00	377,96	2.267,74	16.147.944,00	5.982.393,00	10.165.551,00	4,41
Area H	686.430,00	467,56	2.805,33	24.711.480,00	6.419.121,00	18.292.359,00	3,75



Stralcio dalla relazione su Impatti Cumulativi (Documentazione Specialistica 03), pag. 49

al Tema V: Impatti **cumulativi su suolo e sottosuolo**, in quanto il calcolo dell'IPC, Indice di Pressione Cumulativa, sviluppato per i due gruppi di campi fotovoltaici e calcolato secondo il criterio A (impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici) restituisce valori **che definiscono la non sostenibilità dell'intervento perché superiori** al 3% (4,41 e 3,75%), così come definito nello schema di calcolo sviluppato dallo stesso proponente alla pag. 49 della Relazione sugli Impatti Cumulativi (Documentazione Specialistica 03), tabella nella quale per altro non viene considerato l'intervento ID 7387, contiguo al gruppo dei campi meridionali, per il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNEC ha già espresso parere positivo - parere n. 33 del 28/07/2022, **la cui inclusione** aggraverebbe **ulteriormente il calcolo dell'IPC per il gruppo meridionale dei campi fotovoltaici**;

**CONSIDERATA** la presenza, in relazione agli **impatti cumulativi** all'interno della zona di visibilità teorica definita come area buffer di 3 km intorno all'area, nell'area B-G, di n. 2 impianti fotovoltaici realizzati e n. 1 impianto fotovoltaico in iter di AU chiuso positivamente non ancora realizzato e di n. 3 pale eoliche realizzate e n. 2 impianti eolici in iter di AU chiuso positivamente non ancora realizzati e n. 1 impianto eolico realizzato costituito da 20 pale eoliche all'interno dell'area buffer;

Quanto riportato è stato dettagliato nella Relazione sugli Impatti Cumulativi (Documentazione Specialistica 03), in linea con quanto richiesto dalla D.G.R. 2122/2012. Dall'analisi delle visuali paesaggistiche emerge che l'impianto risulterà poco visibile poiché il terreno è semi-pianeggiante e, laddove non sia già schermato dalla vegetazione esistente, dall'ondulazione del terreno o dalle strutture/edifici presenti, grazie alla copertura vegetale lungo la recinzione, costituita da filari di ulivi, sarà possibile mitigare completamente l'impatto visivo, integrando l'impianto nel paesaggio circostante caratterizzato dalla presenza di coltivazioni di ulivi.

Come riportato nel SIA, nell'ambito dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti Paesaggistici della Struttura Antropica e Storico Culturale del PTPR, per l'area in esame si rileva, **in corrispondenza del cavidotto**, la presenza di aree appartenenti alla rete di tratturi e siti storico culturali. **Il carattere temporaneo dell'intervento e il ripristino dello stato ante operam al termine dei lavori garantiranno l'assenza di alterazioni di carattere paesaggistico, non verrà compromessa la valenza storico culturale dei tratturi, tra l'altro spesso riconvertiti in strada asfaltata interessata da traffico veicolare frequente.** Data la natura degli interventi proposti, gli stessi risultano compatibili con le prescrizioni del PPTR (art. 81 delle NTA, comma 2) p.elenco a7)). **Le aree dell'impianto fotovoltaico di progetto invece non interferiscono con gli elementi del patrimonio culturale e quindi con gli eventuali impatti di cumulo sul patrimonio culturale ed identitario. Gli impatti vanno analizzati solo sotto l'aspetto visivo e secondo quanto riportato e come trattato nei punti precedenti, il cumulo degli impianti prodotti non interferisce con le regole di riproducibilità delle invarianti riportate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici.** La percezione simultanea degli impianti rispetto ai principali elementi percettivi risulta nulla o poco significativa e l'assenza di interferenze dovuta al cumulo degli impatti è stata dimostrata con la definizione esatta dei punti di visualizzazione cumulata nello studio di intervisibilità e nello studio di impatto visivo, nella documentazione fotografica e rendering nonché nella relazione paesaggistica.

Il progetto esaminato non ricade in aree vincolate e soprattutto rispetta la condizione di aree NON IDONEE FER DGR 2122, come da consultazione del sito della Regione Puglia ([http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_autorizzazione\\_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122)). Nell'area buffer della ZVT ricadono numerose aree vincolate e nell'analisi degli impatti cumulativi considerando tali aree nel calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa, restituisce un valore poco superiore al valore giudicato come accettabile.

Preme sottolineare però che **tali criteri però non hanno uno scopo prescrittivo. Ai sensi dell'articolo 6 delle NTA del PPTR le uniche disposizioni vincolanti ed immediatamente cogenti sono le prescrizioni, che non sono contenute né nelle Schede di Ambito né nelle Linee Guida.**



**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

**VISTO** il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale,*

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili **e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;**

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali;

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative,*

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio,**

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- Scenario strategico d'ambito. gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato;

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

**CONSIDERATO** che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *"che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati"* (art.89 delle NTA del PPTR);

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto;

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale;

Come detto per le Schede di Ambito, anche nel caso delle Linee Guida degli impianti FER del PPTR, si riportano delle “raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione degli strumenti di pianificazione, programmazione nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici” pertanto i contenuti non hanno uno scopo prescrittivo.

La mancanza di vincolatività ha trovato conferma in sede giurisdizionale, dove il giudice amministrativo ha avuto occasione di ribadire che, come sostenuto dalla stessa Regione Puglia, “le linee guida costituiscono delle mere raccomandazioni e sono prove di efficacia immediatamente cogente”, premurandosi di specificare che le stesse non possono essere interpretate nel senso di escludere del tutto le aree agricole quali aree destinate ad ospitare impianti fotovoltaici, dovendo la Regione rispettare il limite tracciato dalle Linee guida nazionali di cui al D. M. 10 settembre 2010 (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 novembre 2017, n. 5122).

Da quanto sopra esposto emerge come l’Ente competente all’accertamento della compatibilità paesaggistica non possa negare la compatibilità di un progetto limitandosi a richiamare i contenuti degli elaborati menzionati dall’art. 91 delle NTA, che in via generale si limitano a sconsigliare la realizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole. Le linee guida devono essere utilizzate, insieme alle Schede d’Ambito, quali criteri di orientamento e raccomandazione per la valutazione della compatibilità dell’impianto.

In base ai citati obiettivi specifici del PPTR:

### a1.2 Obiettivi specifici del PPTR

- favorire la riduzione dei consumi di energia;
- favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio;
- favorire l’uso integrato delle FER sul territorio;
- definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
- progettare il passaggio dai “campi alle officine”, favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse
- disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;
- misure per cointeressare i comuni nella produzione di megaeolico (riduzione);
- limitazione drastica delle zone vocate favorendo l’aggregazione intercomunale;
- attivare regole per le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico) nelle città e negli edifici rurali;
- attivare azioni sinergiche e l’integrazione dei processi;
- sviluppare l’energia da biomasse: potature oliveti e vigneti, rimboschimenti con funzioni di mitigazione ambientale, ecc.

Si segnala che nel caso in esame siamo in terreni a destinazione agricola ma non si tratta di paesaggi rurali, come definiti dal PPTR, e normato dall’art. 76 delle NTA, co 4 lett.b), per i quali sarebbe ‘disincentivata’ la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra. Pertanto non si individua la motivazione per cui non sarebbe consigliata la realizzazione di tale impianto che risponderebbe positivamente alla maggior parte dei punti elencati quali obiettivi strategici del PPTR riportati nelle Linee guida per la progettazione e localizzazione degli impianti di energia rinnovabile.

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri ‘...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile**, sarò **data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti** esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica” (cfr. Messaggio del Ministri SEN 2017).

**RITENUTO** utile richiamare la “filosofia” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e “il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

**RITENUTO** utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi i della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio*

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

Le criticità indicate “legate ad un uso improprio del fotovoltaico, all’occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo”, non tengono conto del Piano Agro-Solare, parte integrante del progetto, nonché del fatto che l’area sotto i pannelli, dopo la costruzione dell’impianto, sarà libera e rinverdire, non ci sarà pertanto un consumo di suolo, con relativa impermeabilizzazione del terreno, ma una diversa utilizzazione con integrazione di agricoltura e solare fotovoltaico. Non ci saranno processi erosivi causati dall’impianto perché il terreno conserverà la stessa morfologia e la vegetazione sotto i pannelli garantirà l’assenza di erosione. L’impianto non causerà snaturamento del territorio agricolo perché il terreno conserverà le proprie caratteristiche e la mancanza di disturbi meccanici permetterà di incrementare il tasso di sostanza organica del terreno, con benefici diretti sulla qualità del suolo ed indiretti, legati al sequestro di CO2 atmosferica nel Carbonio stabile del suolo. Nel complesso si può affermare che il progetto ha una notevole valenza ecologica e di sostenibilità ambientale perché consente di ottenere energia rinnovabile conservando la potenzialità produttiva agricola del suolo.

**CONSIDERATO** che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte solare senza prendere in considerazione **il potenziale territoriale non ancora espresso**.

**CONSIDERATO** che il *“Rapporto statistico GSE 2020 — Energie da fonti rinnovabili in Italia”* elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art 40 Dlgs n. 28/2011 fa emergere che *“la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energie elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale); seguono la Lombardia con il 9,8%, l'Emilia Romagna con il 9,6% e il Veneto con l'8,7%”,* e anche per la produzione eolica detiene il primato nazionale con il 25,6% della produzione eolica nazionale;

**CONSIDERATO** che nel *“Rapporto statistico GSE 2021 — Energie da fonti rinnovabili in Italia”,* si legge che *“la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia e fine 2021 si concentra per il 45,1% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 36,9% in quelle meridionali. per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,0%). seguita dalla Lombardia (12,0%) e dall'Emilia Romagna (10,0%)”.* e che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale in relazione agli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale;

Nella normativa vigente non c'è nessuna indicazione relativa a limiti regionali per le installazioni o indicazioni sul contributo che ogni regione deve dare agli obiettivi di potenza del 2030, quindi questa argomentazione è priva di fondamento. Si trascura poi del tutto il contributo che il settore fotovoltaico sta dando in termini di occupazione e sviluppo di competenze al territorio, carente di opportunità di lavoro e di infrastrutture industriali, e quindi è corretta l'affermazione che il progetto contribuisce al potenziale territoriale non ancora espresso. In ultimo nella affermazione si trascura del tutto il fatto che il potenziale del sud Italia per il fotovoltaico è enormemente superiore a quello del nord. Un impianto al sud a parità di tecnologia e caratteristiche installative produce fra il 10 e il 30% in più di impianti nel centro nord e quindi le percentuali riportate nell'affermazione del Ministero suggeriscono l'esatto contrario di quello che vorrebbe il Ministero affermare, e quindi l'opportunità di incrementare di molto le % di produzione di energia solare delle regione del sud rispetto a quanto è la situazione attuale.

**VISTA** la nota prot. n. 7747-I del 15/05/2023 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP, nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andania-Trani e Foggia con il proprio parere endoprocedimentale prot. ri.5137 del 09.05.2023, ha comunicato quanto di seguito riportato:

*Per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, la Soprintendenza esprime forti perplessità sull'intervento sulla base dei dati in possesso e delle risultanze della fase prodromica della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al comma 1 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, che pongono in evidenza numerose interferenze con i depositi archeologici dell'area, meglio dettagliate nel suddetto parere e di seguito sintetizzate.*

*Il cavidotto di interconnessione tra il gruppo dei campi fotovoltaici settentrionale (settori H1-H8) e quello meridionale (settori B-G) presenta una interferenza longitudinale estremamente lunga con il Tratturello n. 38 "Cervaro — Candela — Sant'Agata" (vincolato con DM22/12/1983 e dal dicembre 2019 iscritto insieme agli altri percorsi correlati alla Transumanza nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità) e con altre evidenze archeologiche di cronologia e destinazione diversificate. Il gruppo più settentrionale di campi fotovoltaici si sovrappone ad alcune anomalie rilevate dalla fotointerpretazione. Per quanto attiene il gruppo di campi fotovoltaici più meridionale, invece, è da segnalare l'interferenza della parte orientale del campo D con la UT1, mentre i campi B-C-D-E-F, con i relativi cavidotti di interconnessione, interferiscono più volte con assi centuriali delle due centuriazioni note in letteratura in località Piano d'Amendola. La Soprintendenza segnala, inoltre, che nell'area di ampliamento della Stazione Elettrica Terna "Deliceto" nel corso di opere pregresse è stata individuata un'area archeologica pluristratificata, costituita da una necropoli di età tardoantica e da un insediamento frequentato dal Neolitico antico-medio all'Eneolitico.*

*L'Ufficio, richiamando anche come gli esiti delle ricognizioni di superficie siano stati in parte condizionati dalle condizioni non sempre ottimali di visibilità, sottolinea che "l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana e tardoantica" e soggetto a interferenze multiple, e conclude, pertanto, ritenendo gli interventi in argomento gravemente pregiudizievoli alla conservazione del palinsesto archeologico.*

*Tutto ciò premesso e considerato, attesa la sussistenza di livelli di rischio archeologico relativo di grado alto e medio, e richiamate le molteplici criticità di carattere archeologico che vanno ad aggiungersi a quelle rilevanti di tipo paesaggistico, si concorda con le valutazioni della Soprintendenza nel ritenere l'opera in oggetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.*

*Si sospende, dunque, ogni ulteriore accertamento nell'ambito della procedura di verifica preventivo dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, commi 3 e 8-14 del D. Lgs. 50/2016, precisando, tuttavia, che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina normata dal D.Lgs. 50/2016, art. 25 e rammentando, in ogni caso, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.*

*Tutto ciò premesso e considerato, attesa la sussistenza di livelli di rischio archeologico relativo di grado alto e medio, e richiamate le molteplici criticità di carattere archeologico che vanno ad aggiungersi a quelle rilevanti di tipo paesaggistico, si concorda con le valutazioni della Soprintendenza nel ritenere l'opera in oggetto non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo.*

*Si sospende, dunque, ogni ulteriore accertamento nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, commi 3 e 8-14 del D. Lgs. 50/2016 (...),*

Riguardo alla presenza nell'area del Tratturello n. 38 "Cervaro — Candela — Sant'Agata" (vincolato con DM22/12/1983 e dal dicembre 2019 iscritto insieme agli altri percorsi correlati alla Transumanza nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità) si evidenzia che **si tratta di un'arteria ormai asfaltata e ripetutamente tagliata per consentire il passaggio di cavi relativi ad altri impianti energetici e che ha dunque perso le sue caratteristiche originarie, a svantaggio di quella che sarebbe potuta essere la sua funzione di arteria storica per la transumanza, attività mortificata oggi dall'abbassamento vertiginoso di animali coinvolti in questa pratica.**

Sulla presenza di un'area archeologica presente nei pressi della Stazione Terna di Deliceto la sottostazione utente si pone in un'area prossima al sito protostorico, ma quest'ultima risulta priva di elementi concreti che attestino la prosecuzione del sito suddetto. Le ricognizioni di superficie non hanno infatti ravvisato la presenza di frammenti mobili tali da far pensare alla presenza nel sottosuolo di un deposito archeologico sommerso.

Sulla presenza di una maglia centuriale sul pianoro di Amendola si ravvisa che in tal caso si tratta di semplici canali riempiti di terra, evidenziabili eventualmente nel corso della costruzione degli impianti. Nella stessa area insistono oggi altri impianti energetici, soprattutto eolici che hanno già segmentato questa ipotizzata maglia centuriale che in generale riguarda anche altri territori della Daunia come Foggia e Lucera, aree dove questo fattore non ha costituito assolutamente uno sbarramento alla installazione di impianti. Linee di tutela potranno essere messe in atto al momento della costruzione degli impianti.

**CONSIDERATO** inoltre che il recente Rapporto 32-2022 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalle ARPA regionali) a pagg. 206 e 207, si esprime tra l'altro in questi termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: **"...Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030."**

L'argomentazione riportata dimostra la mancanza di informazioni e di comprensione dello stato dell'arte del settore delle energie rinnovabili in particolare del fotovoltaico, dei funzionari del Ministero scrivente.

Il successo della transizione ecologica in atto si basa sul fatto che i progressi tecnologici e industriali del settore fotovoltaico permettono di realizzare impianti di dimensioni importanti a terra che non necessitano di sussidi statali. Solo così si possono raggiungere gli obiettivi europei e italiani in merito alla potenza da installare entro il 2030. Gli impianti su tetti producono in media fra il 30% e il 50% in meno di energia, a parità di potenza, di un impianto fotovoltaico a terra, con o senza inseguitori. Questo significa che nessuno, o quasi nessuno, realizzerebbe un impianto sul proprio tetto senza sussidi statali. Quindi o il Ministero suggerisce di finanziare con fondi pubblici la totalità dei GW obiettivo (impossibile), o non c'è cognizione di causa nelle affermazioni prodotte.

Inoltre sempre poiché gli impianti su tetti producono molto meno di quelli a terra, con o senza inseguitori solari, vi sarebbe un enorme spreco di potenza e di materiali.

La concezione del Ministero del fotovoltaico sembra non aggiornata agli sviluppi del settore e ferma a posizioni che già nel 2010 erano anacronistiche e non più sostenibili.

**RILEVATO** che tale concetto è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

**RICHIAMATO** anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita:

2. *Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.*

**CONSIDERATO** che l'utilizzazione a sede di cavidotto per linea elettrica del Regio Tratturello *Tratturello n. 38 "Cervaro — Candela — Sant'Agata"*, bene culturale sottoposto a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

**RITENUTO** quindi che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare alla presenza del Regio *Tratturello n. 38 "Cervaro — Candela - Sant'Agata"*, del quale verrebbe pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva; A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenze ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali il SIA, le osservazioni pubblicate, questa **Soprintendenza speciale per il Piano neuronale di ripresa e resilienza,**

In merito all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo non tengono conto del Piano Agro-Solare, parte integrante del progetto, nonché del fatto che l'area sotto i pannelli, dopo la costruzione dell'impianto, sarà libera e rinverdata, non ci sarà pertanto un consumo di suolo, con relativa impermeabilizzazione del terreno, ma una diversa utilizzazione con integrazione di agricoltura e solare fotovoltaico.

In merito al cavidotto che interferisce con il trattuto si segnala che lo stesso sarà collocato nel sedime della strada asfaltata già esistente.

L'impianto non è collocato su aree vincolate e non causerà snaturamento del territorio perché il terreno conserverà le proprie caratteristiche e la mancanza di disturbi meccanici permetterà di incrementare il tasso di sostanza organica del terreno, con benefici diretti sulla qualità del suolo ed indiretti, legati al sequestro di CO2 atmosferica nel Carbonio stabile del suolo.

Nel complesso si può affermare che il progetto ha una notevole valenza ecologica e di sostenibilità ambientale perché consente di ottenere energia rinnovabile conservando la potenzialità produttiva agricola del suolo.

Alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società SF South S.r.l. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Deliceto solare" della potenza di 83 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FO).

## **ESPRIME PARERE NEGATIVO**

## CONCLUSIONI

Per quanto argomentato **non si rileva l'evidente contrasto, segnalato dal MIC, per il progetto Agrosolare in esame, con le Schede d'Ambito e con lo Scenario strategico del PPTR**, in quanto ricade in area agricola e non compromette gli orizzonti visivi del PPTR ma si integra nel paesaggio, grazie alle mitigazioni, **al peculiare carattere innovativo dell'integrazione del solare fotovoltaico con l'agricoltura** nonché alle importanti ricadute socio-economiche del progetto che favoriscono il rispetto degli obiettivi di qualità elencati nelle Linee Guida per la progettazione di impianti FER.

Le interferenze del cavidotto con le aree vincolate in realtà non risulta essere una reale criticità dal momento che **il posizionamento del cavidotto interessa trafficate strade asfaltate provinciali già esistenti e antropizzate (SP 105 e 119)**, localizzate in corrispondenza del Tratturello, che ha perso la sua connotazione storica in quanto già antropizzato con la realizzazione delle suddette strade pubbliche. Si allega tracciato del cavidotto con fotografie delle strade provinciali asfaltate già esistenti, vedere in allegato tavola con foto lungo tutto il tracciato interessato, nello specifico la SP 105 e SP 119.

In merito alla mancanza della condizione di "area idonea" per i due settori, F e G, perché ricadenti all'interno del buffer di 500 m, si segnala che tale condizione si riferisce alla possibilità di applicare delle semplificazioni. I settori dell'impianto sono localizzati all'esterno delle "aree non idonee" indicate dalla Regione Puglia, secondo il R.R. 24/2010.

In ultimo, si ricorda che i pareri negativi espressi, dovrebbero indicare la modalità di superamento del dissenso per poter essere ritenuti ammissibili ai sensi della normativa, aspetto nemmeno preso in considerazione nel parere di cui in oggetto.

### Allegati:

- *NB9F3B4\_T11\_integrz202210\_cavidotto MT-AT scavi e particolari costruttivi\_DelicetoSolare83MW*



**PROGETTO: DELICETO SOLARE**

progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra connesso alla R.T.N. con potenza nominale di 83 MWp

Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e D.M. 52/2015

TITOLO ELABORATO: **CAVIDOTTO MT-AT: SCAVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI**

CODICE PRATICA: NB9F3B4

TAVOLA: T11 LAYOUT: iso A0 DENOMINAZIONE FILE: cavidotto\_Deliceto\_A01.dwg SCALA: 1:10000

COMMITTENTE: **Sf South S.r.l.**


REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01.	01/20				
02.	01/22	INTEGRAZIONE			
03.					
04.					

VISTI E APPROVAZIONI

PROGETTISTA INCARICATO: ING. MAURIZIO MANENTI  
FIRMA DEL PROGETTISTA

Sf South S.r.l.  
Via Cantorvio, 44/C  
01021 Acquafredda (VT)  
P.IVA 02231640567  
C.U. 0552937

interferenze	descrizione	FOTO
INT.0	attraversamento reticolo idrografico	FOTO
INT.1	attraversamento metanodotto	FOTO
INT.2	attraversamento metanodotto	FOTO
INT.3	passaggio su SP n.107 del sottopasso della SS n.655	FOTO
INT.4	attraversamento del corso d'acqua "Vecchio Carapellotto"	FOTO
INT.5	attraversamento del corso d'acqua "Nuovo Carapellotto"	FOTO
INT.6	passaggio su SP n.105 del sottopasso della SS n.655	FOTO
INT.7	attraversamento di un fosso \ canale	FOTO
INT.8	attraversamento di un fosso \ canale	FOTO
INT.9	attraversamento di un fosso \ canale	FOTO
INT.10	attraversamento del corso d'acqua "Marana di Valle Traversa"	FOTO
INT.11	attraversamento di un fosso \ canale	FOTO
INT.12	attraversamento di un fosso \ canale	FOTO
INT.13	attraversamento di un fosso \ canale	FOTO





**PERCORSO CAVIDOTTO MT/AT INTERRATO PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO TRACCIATO SU STRADE PUBBLICHE E TERRENI NELLA DISPONIBILITÀ DEL PROPONENTE**

percorso MT	lunghezza (mt)	tipologia tracciato	Ente di riferimento	tipologia scavo	numero di terme
H1 - S0	1050	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
H2 - S0	25	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
S0 - S1	550	strada comunale	Comune di Ascoli Satriano	tipo B/C	2
H3 - S1	25	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
H4 - S1	850	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	2
S1 - S2	380	strada comunale	Comune di Ascoli Satriano	tipo B/C	4
S2 - S3	2200	strada provinciale SP 107	Provincia di Foggia	tipo A	4
S3 - S4	4630	strada provinciale SP 105	Provincia di Foggia	tipo A	4
S4 - S5	1270	strada provinciale SP 119	Provincia di Foggia	tipo A	4
G - S5	135	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
F - S5	340	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
S5 - S6	2100	strada provinciale SP 119	Provincia di Foggia	tipo A	5
S6 - S7	650	strada provinciale SP 104	Provincia di Foggia	tipo A	5
C - S7	90	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
S7 - S8	900	strada provinciale SP 104	Provincia di Foggia	tipo A	6
D - S8	60	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
S8 - S9	240	strada provinciale SP 104	Provincia di Foggia	tipo A	1
E - S9	60	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
S8 - S10	550	strada comunale	Comune di Ascoli Satriano Comune di Deliceto	tipo A	7
B - S10	25	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo C	1
S10 - S11	2240	strada comunale	Comune di Ascoli Satriano Comune di Deliceto	tipo A	7
S11 - S12	90	strada pubblica	Demanio dello Stato	tipo A/B	7
S12 - S13	540	SEU	servitù cavidotto interrato	tipo C	7
<b>TOTALE</b>	<b>19000</b>	<b>(TRACCIATO DI 15800 m SU STRADE PUBBLICHE)</b>			

percorso AT	lunghezza (mt)	tipologia tracciato	Ente di riferimento	tipologia scavo	numero di terme
S13 - S14	1500	terreno interno	servitù cavidotto interrato	tipo A/B	1
RTN		AMPLIAMENTO	Terna Rete Elettrica Nazionale		
<b>TOTALE</b>	<b>1500</b>				



**CAVIDOTTO MT**

SIMBOLO	TIPOLOGICO
	Cavo 3x(1x400) mmq 15/20 kV Collegamento MT -ISO \ SSE
	Nastro monitor
	Pozzolana
	Tappetino d'usura
	Terreno di Risulta
	Binder
	Geomix
	Cabina ISO

**TIPO A**

TRATTO DI SCAVO / FINO A 7 TERME  
Strada asfaltata

**TIPO B**

TRATTO DI SCAVO / FINO A 7 TERME  
Strada sterrata e/o banchina di strada asfaltata

**TIPO C**

TRATTO DI SCAVO / FINO A 7 TERME  
Terreno di campagna

**CAVIDOTTO AT**

SIMBOLO	TOPOLOGICO
	Cavo 3x(1x1600) mm <sup>2</sup> 150/180 kV - SSE \ SSE
	Tegolino di protezione
	Nastro monitor
	Pozzolana
	Tappetino d'usura
	Terreno di Risulta
	Binder
	Geomix

**TIPO A**

TRATTO DI SCAVO  
Strada asfaltata

**TIPO B**

TRATTO DI SCAVO  
Strada sterrata e/o banchina di strada asfaltata

**TIPO C**

TRATTO DI SCAVO  
Terreno di campagna